

Art. 5

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1978, n. 10.

Approvazione del bilancio di previsione dell'E.S.A.V. e dell'I.R.S.E.V. per l'esercizio finanziario 1977.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

A norma dell'art. 58, IV comma dello Statuto regionale è approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) — allegato 1 — nelle seguenti risultanze complessive:

— Entrate: L. 63.821.364.600 di cui L. 56.011.364.600 per le attività di sviluppo e L. 7.810.000.000 per le gestioni speciali di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

— Spese: L. 63.821.364.600 di cui L. 56.011.364.600 per le attività di sviluppo e L. 7.810.000.000 per le gestioni speciali di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 2

A norma dell'art. 58, IV comma dello Statuto regionale, è approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali del Veneto (I.R.S.E.V.) — allegato 2 — nelle seguenti risultanze complessive:

— Entrate: L. 287.000.000;

— Spese: L. 287.000.000.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 14 marzo 1978

Tomelleri